

# Seminario

## *Le società tra professionisti*

Savona, 16 luglio 2014

# Le società tra professionisti (STP) e l'istituzione della relativa sezione dell'albo professionale

## Normativa di riferimento

- [Legge n. 183/2011 - art. 10](#) – commi dal n. 3 al 10
- [Decreto Interministeriale 8 febbraio 2013 n. 34](#) (G.U. n. 81 del 6 aprile 2013) Regolamento in applicazione della Legge 183/2011

## **Adempimenti da parte dell'ordine**

1. Istituzione della sezione speciale dell'Albo – artt. 8,9,10,11 e 12 del Regolamento
2. Definizione della quota di iscrizione
3. Iscrizione e modulistica – art. 9 commi 1 e 2 del Regolamento
4. Verifiche – art. 9 comma 3 del Regolamento
5. Norme deontologiche – art. 12 del Regolamento

# **1. Istituzione della sezione speciale dell'albo**

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Savona ha istituito la sezione speciale dell'albo con delibera n. 44/13 del 18/09/2013.

Nella sezione dell'Albo riservata alle STP, nella quale queste vengono iscritte con numerazione progressiva separata, sono presenti i seguenti dati obbligatori:

- provincia di iscrizione
- numero di iscrizione
- data di iscrizione
- data di cancellazione
- data di sospensione
- tipo di società (multidisciplinare, non multidisciplinare)
- ragione sociale (s.p.a., s.r.l., socc. Coop., etc.)
- numero e data iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese della provincia di Savona
- sede legale
- altre sedi secondarie
- legale rappresentante e cariche sociali
- nominativo soci professionisti con relativo n. iscrizione all'Ordine/Collegio professionale della provincia di Savona
- soci per finalità di investimento
- oggetto attività professionale unico o prevalente
- variazioni, con permanenza dello storico, di status e di tutte le altre informazioni riportate
- n. telefono e fax
- indirizzo di posta elettronica
- indirizzo di posta elettronica certificata

## **2. Definizione della quota di iscrizione**

Considerato che l'attuale valore della quota per l'iscrizione all'Albo delle persone fisiche ammonta ad euro 230,00, comprensiva della quota di competenza del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori pari a € 34,00, **la quota delle società tra professionisti iscritte all'Ordine per l'anno 2013 è stata fissata ad euro 230,00 comprensiva della quota di competenza del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori pari a € 34,00.**

A tale quota viene aggiunto un importo pari a **euro 50,00 per ogni membro delle STP non iscritto all'Ordine.**

### 3. Iscrizione e modulistica

Per l'iscrizione, oltre alla compilazione della domanda, sono necessari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento n. 34/2013:

- atto costitutivo della società
- Statuto della società
- certificato di iscrizione al registro delle imprese
- certificato di iscrizione all'albo, elenco, registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine a cui è rivolta la domanda o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 455/2000
- dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità
- copia del versamento della quota di iscrizione all'Albo

Si vedano [moduli n. 1](#) e [n. 2](#) (pubblicati anche sul sito dell'Ordine)

## 4. Verifiche

Il consiglio dell'Ordine per procedere all'iscrizione deve verificare l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento (quote, percentuali, incompatibilità ecc.)

Si veda [check-list predisposta dal CNAPPC](#)

	<b>Dichiarazione di insussistenza di cause di Incompatibilità (art. 6 )</b>			<b>Requisiti essenziali per iscrizione</b>
1	I soci partecipano ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall'oggetto della stessa STP.	SI	NO	NO
2	I soci per finalità d'investimento e i legali rappresentanti/amministratori delle società con finalità di investimento:			
a	sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale* cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del DM 8 febbraio 2013, n. 34. <i>*1)certificato del casellario giudiziario pulito; 2)certificato attestante la buona condotta morale e civile; 3)certificato attestante il godimento dei diritti civili; 4)non aver riportato condanna penale che, a norma della legge 12/1979, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38 della stessa legge.</i>	SI	NO	SI
b	hanno riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione.	SI	NO	NO
c	sono stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari.	SI	NO	NO
d	non hanno riportato, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali.	SI	NO	NO
3	Il legale rappresentante e gli amministratori della società, che rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento rientrano nei casi di incompatibilità previsti nel punto 2.	SI	NO	NO
4	Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 10, comma 4, L. 12 novembre 2011, n. 183	SI	NO	SI

<b>Domanda di iscrizione (art. 9)</b>				
5	La richiesta di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese è stata prodotta da chi ha la rappresentanza della società.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>
6	La sede legale della società tra professionisti coincide con la provincia del Consiglio dell'Ordine.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>
7	E' stato allegato l'atto costitutivo e lo statuto della società in copia autentica.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>
8	E' stato allegato il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>
9	E' stato allegato il certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non sono iscritti presso l'Ordine o il Collegio cui è rivolta la domanda.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>
10	Nel caso di società tra professionisti costituita nella forma della società semplice è stata allegata, in luogo dell'atto costitutivo e dello statuto, una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>

## 5. Norme deontologiche

L'ordine ha il compito di vigilanza sul rispetto delle norme deontologiche da parte della società e dei professionisti soci.

IL riferimento è **l'art. 13 del Codice Deontologico** degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, come recentemente modificato (entrato in vigore il 1° gennaio 2014).

1. I Professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico, così come la società tra professionisti, istituita ex Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183 e DM 8 febbraio 2013, n° 34, è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.
2. Sono ugualmente tenuti all'osservanza del codice deontologico i Professionisti presenti nelle associazioni professionali e nei diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore dell'Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183.
3. Se la violazione deontologica commessa dal Professionista, anche iscritto ad un ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del Professionista concorre con quella della società.